



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**SEZIONE III BIS**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 11396/2022**

^^^

**PER: FLORIO ANTONELLA** (C.F.: FLRNNL92C67H703C), nata a Salerno il 27/03/1992 e residente ad Amalfi in Via Salita Rascica n. 14 (84011), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org));

**- Ricorrente-**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R.**, in persona del Ministro *pro tempore* - **U.S.R. PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliati *ex lege* in Via dei Portoghesi n. 12 (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**-Resistenti-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: LETTIERI VALENTINA**, elettivamente domiciliata in Vico Parrettari n. 62 (80133), Napoli.

^^^

**PER L'ANNULLAMENTO:**

1. Del D.D.G. prot. n. 29193 del 19.07.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado" per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

**E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO PRINCIPALE:**

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado" per la Regione Campania, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
3. Del D.D.G. prot. n. 5025 del 06.04.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Campania ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e il relativo calendario per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, nella parte in cui non è inserito il suo nominativo;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.

**PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:**

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso "A022" di appartenenza.

**ESPOSIZIONE DEI FATTI**

- La ricorrente, in qualità di docente che ha partecipato alla procedura indetta con D.D. M.I. n. 499/2020, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale l'Amministrazione resistente decretava il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 per la Regione Campania.

- In particolare, la ricorrente otteneva il punteggio di 68,00/100 e dunque veniva esclusa per una domanda dalla partecipazione alla prova orale del concorso in oggetto.
- La ricorrente rappresentava la manifesta illegittimità dell'esclusione subita, tenuto conto che l'Amministrazione resistente ha inserito all'interno dei quesiti risposte che non possono considerarsi univocamente corrette.
- Si precisa ancora in tale sede che l'esclusione subita dalla ricorrente è stata esclusivamente determinata dalla errata predisposizione dei quesiti realizzata dal Ministero dell'Istruzione, il quale ha individuato come corrette risposte che non possono univocamente considerarsi come tali.
- Difatti, per soli due punti corrispondenti alla positiva risposta ad una domanda, la ricorrente non veniva inserita all'interno della graduatoria di merito pubblicata in data 19.07.2022, che in tale sede si impugna (**cf. doc. 1: D.D.G. M.I. – U.S.R. per la Campania prot. n. 29193 del 19.07.2022**).
- Per quanto esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate ed ai motivi di impugnazione oggetto del ricorso principale, che si intendono in tale sede richiamati ed ai quali ci si riporta integralmente, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo TAR chiedendo l'annullamento della graduatoria di merito del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020 per la sua classe di concorso di appartenenza, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DEL D. LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ IN SEDE DI PROVA CONCORSUALE.**

Si precisa ancora come la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso ordinario docenti sia stata determinata dal mancato rispetto, da parte del Ministero resistente, dei criteri individuati nei "Quadri di riferimento per la valutazione

della prova scritta”, condizione che ha determinato la predisposizione dei quesiti da parte del Ministero in maniera non conforme.

Si rammenta difatti che il Ministero resistente ha considerato come giuste risposte invece errate, o ha inserito nello stesso quesito più risposte corrette.

Si richiamano i motivi già posti a sostegno delle censure di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, in ordine ai quesiti n. 18), 4) e 13).

## 1. QUESITO N. 18:

### DOMANDA 18

“Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”.

Quale funzione svolge la congiunzione *ebbene*?

a	Avversativa	x
b	Disgiuntiva	
*c	Conclusiva	
d	Esplicativa	

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta “Avversativa”, mentre veniva considerata corretta quella “Conclusiva”.

Nel contestato quesito, oltre alla risposta evidenziata come corretta dal Ministero, risulta essere altresì esatta anche la risposta “Avversativa”.

In genere la congiunzione “ebbene” ha funzione conclusiva.

Tuttavia, il quesito non chiedeva quale fosse la funzione generale svolta dalla congiunzione, su cui ovviamente non ci sono dubbi, ma circoscrive l'ambito, fornendo una frase specifica da analizzare. Di conseguenza, in riferimento alla frase indicata, la congiunzione “ebbene” assume un valore avversativo, in quanto sostituibile con la congiunzione “ma”.

La frase ha senso logico pertanto come avversativa.

Il potenziale valore avversativo è inoltre attestato nel dizionario Disc Dizionario italiano (di Francesco Sabatini, Vittorio Coletti, pubblicato da Giunti Editore): la

congiunzione “ebbene” può essere utilizzata con valore avversativo per segnalare una decisione o una circostanza contrarie all’aspettativa.

Inoltre, il Grande Dizionario della Lingua Italiana (di Salvatore Battaglia – Unione Tipografica – Editrice Torinese), al punto 4 tra i significati di ebbene, riporta la congiunzione avversativa eppure (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo).

Allo stesso modo, in relazione al quesito contestato, si sono espressi Professori esperti nella materia in oggetto, i quali hanno confermato quanto in tale sede dedotto.

In particolare, il Prof. Massimo Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari, nella perizia rilasciata in relazione al succitato quesito, si è così espresso: “[...] è altrettanto ovvio che nell’esempio “Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”, la specifica mansione rivestita da “ebbene” è quella di una congiunzione francamente avversativa (e subordinatamente conclusiva). [...] una semplice riprova a dimostrazione che, nell’esempio proposto nel test, si è di fronte a un “ebbene” con valore prioritariamente avversativo? Se proviamo a sostituire “ebbene” con “dunque” (o con altre congiunzioni altrettanto sinceramente conclusive) l’enunciato diventa illogico, e perciò agrammaticale: \*\*Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, dunque ha rifiutato” (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo).

Ciò è stato altresì confermato dal Prof. Serianni - ordinario di Storia della lingua italiana nell'Università “La Sapienza” -, dal Prof. Coletti – Professore emerito di Storia della lingua italiana presso l’Università di Genova, dal Prof. De Blasi – professore ordinario di Storia della lingua italiana presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dal Prof. Avolio, ordinario presso l’Università degli Studi di L’Aquila nella materia di “Linguistica Italiana”, dal Prof. Banfi - professore ordinario di Linguistica generale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca -, dal Prof Giovanni Ruffino - Accademico della Crusca e Presidente del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, (cfr. doc.ti 9-14 ricorso introduttivo).

Nello stesso senso si è espresso il Prof. De Blasi, accademico della crusca e linguista presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il quale, nella consulenza

linguistica resa in relazione al predetto quesito, si è così espresso: “In merito alla domanda n.[...] affermo che il valore di “ebbene” va qui valutato in rapporto alla funzione svolta nello specifico contesto esemplificato (“Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”). Secondo il mio parere, in questo caso il valore di “ebbene” è compatibile con una funzione avversativa. La conferma si può ottenere attraverso una sostituzione: se in luogo di “ebbene” si inserisse un “ma”, il senso complessivo della frase non subirebbe variazioni”.

## 2. QUESITO N. 4:

### DOMANDA 4

\*Se insistiamo a tenere il volume così alto, non ci faranno venire più a suonare in questo spazio”.

In quale funzione è usato il verbo *fare* nel periodo precedente?

a	Fraseologica	X
b	Ausiliare	
c	Servile	
*d	Causativa	

Punteggio: 0,00

Il Ministero indica come risposta corretta la lettera (d), funzione “Causativa”. Tuttavia, negli studi del settore la classificazione del verbo fare non risulta univoca né la sua funzione in questo periodo può ritenersi causativa.

Riguardo alla classificazione, innanzitutto, il verbo fare + infinito non riceve da tutte le grammatiche in circolazione la stessa collocazione.

Per alcuni manuali sarebbe da ricondurre ai verbi fraseologici di cui i verbi causativi (come fare e lasciare) costituiscono una sottocategoria. Si vedano ad esempio i seguenti manuali, tra i più diffusi nelle scuole (Cfr. doc. 15 ricorso introduttivo):

- G. Pittàno, M. Anzi, L. Gerosa, Una per tutti. Grammatica della lingua italiana, Torino, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2013.
- M. Sensini, In chiaro. Dalle conoscenze alle competenze linguistiche, Milano, 2014.
- R. Zordan, A rigor di logica, Milano, Fabbri, 2019.

Per altri, i verbi fare e lasciare devono essere classificati come verbi modali (o servili). Si veda:

- P. Trifone, M. Palermo, Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2014, p. 130.

Entrando nel merito specifico della domanda, che riguardava la funzione del verbo fare, occorre ragionare sul valore semantico della costruzione.

Nel periodo specifico oggetto della domanda, il verbo fare non ha funzione causativa. Infatti, l'Iniziatore dell'azione, ovvero il soggetto sottinteso "loro" della proposizione principale, non causa l'azione dell'Esecutore, ma è usato piuttosto come un verbo polirematico, anche detto sintagmatico. Il verbo fare non ha qui alcun valore imperativo.

Si veda Simone (Simone, Raffaele, voce "Costruzione causativa", in Enciclopedia dell'Italiano, 2010, disponibile online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/costruzione-causativa\\_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/costruzione-causativa_(Enciclopedia-dell'Italiano)/)): le false causative comprendono "costruzioni che, pur avendo l'aspetto esterno di una causativa, non codificano una situazione di controllo dell'Iniziatore sull'Esecutore".

In questo caso specifico, la costruzione di fare + venire sembra servire più che altro per rendere venire, normalmente intransitivo, un verbo transitivo. È lo stesso caso evidenziato da Simone (2010) all'esempio (24) della voce già citata: "a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?". Insomma, riprendendo ancora una volta le parole di Simone (2010): "l'italiano tende a estendere l'uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative".

Dal momento che nella domanda era chiesta la funzione del verbo fare e non il tipo di costruzione e poiché il valore causativo espresso dalla costruzione è nullo ritengo che la risposta (a) funzione "causativa" non sia corretta e che la domanda debba essere annullata.

Per tale quesito il sistema contrassegna come corretta la risposta d ("causativa"), tuttavia sussistono alcune criticità che minano l'assoluta univocità di detta opzione di risposta. Tali aspetti riguardano: la riconducibilità del valore causativo del verbo fare sia

alla funzione servile sia a quella fraseologica; la formulazione del quesito, che interroga la candidata sulla funzione del verbo fare e non sul tipo di costruzione in cui è utilizzato.

Innanzitutto, il quesito e le opzioni di risposta così formulati non tengono conto del fatto che la dottrina riconduce il valore causativo del verbo fare talora alla categoria dei verbi servili, talora alla categoria dei verbi fraseologici.

A complicare il quadro sopra delineato, è il fatto che, come detto precedentemente, secondo alcuni manuali, il verbo fare in unione a verbi all'infinito e con valore causativo sia da ricondurre alla funzione fraseologica ovvero i verbi causativi costituirebbero una sottocategoria dei verbi fraseologici. Si vedano ad esempio i manuali citati sopra.

In altre parole, la dottrina non è unanime nello stabilire la funzione del verbo fare con valore causativo. Quello che è certo è che, a seconda delle fonti, sia l'opzione servile sia l'opzione fraseologica possono ricomprendere l'opzione causativa, pertanto né l'opzione servile né l'opzione fraseologica possono essere considerate risposte errate. Questo fatto mina i requisiti di certezza ed univocità della soluzione che l'Amministrazione somministrante i quiz a risposta multipla (T.A.R. Lombardia Milano sez.I, 29 luglio 2011, n.2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591) deve garantire.

Inoltre, non può neppure essere sostenuto in modo inequivocabile che, in ogni caso, "funzione causativa" rappresenti un'opzione di risposta più precisa rispetto a "funzione servile" e "funzione fraseologica". Ciò che può essere considerato certamente causativo è la costruzione della struttura "non ci faranno venire (più a suonare)" (verbo fare seguito da verbo all'infinito), ma non la funzione svolta dalla costruzione medesima: infatti, sul piano semantico, il valore causativo della struttura "non ci faranno venire (più a suonare)" è quantomeno da dimostrare.

La costruzione causativa è tipica della lingua italiana ma, come rileva lo studioso Raffaele Simone, quest'ultima «tende a estendere l'uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative». Non a caso, vengono individuate tre tipologie di costruzioni causative, le prime dette «false causative», le seconde definite «casi di



significato ambiguo» e solamente le terze riconosciute come «'vere' causative» (Simone 2010, p. 193).

Secondo lo studioso, affinché una costruzione possa definirsi realmente causativa devono essere presenti due agenti, l'Iniziatore (soggetto del verbo fare) e l'Esecutore (soggetto logico dell'infinito retto dal verbo fare), i quali intrattengono un rapporto di natura imperativa e gerarchica: l'Iniziatore esercita una forza causativa tale da indurre l'Esecutore a compiere un'azione sulla quale quest'ultimo non ha alcuna responsabilità o potere decisionale (Simone 2010, p. 192). Dagli esempi (28) «l'imperatore fece costruire una flotta ai marinai» e (29) «il comandante ha fatto spostare il reggimento in un altro reparto» si evince che l'Iniziatore (imperatore, comandante) ha un grado elevato di controllo sull'Esecutore ma un modesto livello di azione (comanda, impone, obbliga), mentre l'Esecutore non ha alcun potere causale dell'azione ma è colui che la esegue (costruisce, sposta).

Tali requisiti non sono rintracciabili nel caso specifico, la costruzione “non ci faranno venire (più a suonare)”, dato che l'Iniziatore (loro) non esercita un potere che causa l'emissione di un comportamento da parte dell'Esecutore, ma piuttosto fa in modo che l'Esecutore (noi) consegua o non consegua un dato fine (venire a suonare ancora in un certo spazio). In altre parole, l'Esecutore non è un vero esecutore, ma piuttosto un beneficiario dell'azione dell'Iniziatore (Simone-Cerbasi 2001, p. 458). Inoltre, l'Esecutore esercita un certo potere causale sull'ottenimento o non ottenimento del beneficio («se insistiamo a tenere il volume così alto [...] »), aspetto che non è ammesso nelle costruzioni causative propriamente dette. Questi aspetti riconducono “non ci faranno venire (più a suonare)” alla casistica delle false causative, per le quali Simone fornisce gli esempi (21a) «la zia ha fatto mangiare al nipote una buonissima torta», (21b) «la zia fa trovare la cena pronta a suo nipote», (21c) «fatemi avere notizie» e (22d) «mi fai lavare le mani?» (Simone 2010, p. 193 e Simone-Cerbasi 2001 p. 458).

Inoltre, secondo Simone, un'altra caratteristica delle false causative è che la combinazione del verbo fare unito a verbi all'infinito serve a rendere transitivi verbi originariamente intransitivi, si vedano gli esempi (23) «hanno finalmente fatto partire

[transitivo] il treno» e (24) «a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?» (Simone 2010, p.193). La costruzione “non ci faranno venire (più a suonare)” rispetta anche tale caratteristica, dato che il verbo venire, normalmente intransitivo, diventa transitivo dotato di complemento oggetto diretto (“ci”, cioè “noi”).

Un’ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che l’Iniziatore in “non ci faranno venire (più a suonare in questo spazio)” non è identificabile con certezza. Potrebbe essere un soggetto personale “loro, essi” (i gestori dello spazio?), ma è il caso di notare che il verbo (non ci) faranno può essere interpretato anche come un costrutto verbale impersonale alla terza persona plurale ovvero un verbo senza un riferimento specifico a chi o cosa sia il soggetto di (non) faranno e il cui scopo è indicare una situazione di permesso e divieto. In altre parole, per il caso specifico la lingua italiana permette persino di escludere del tutto l’esistenza di un Iniziatore con potere causale.

In conclusione, il quesito pone davanti alla candidata una struttura solo formalmente causativa, in cui: l’Iniziatore, qualora ipotizzato, non ha un reale ruolo causativo e non è necessario che lo abbia; la presenza dell’Iniziatore non è appurabile e non è necessaria a determinare l’azione dell’Esecutore.

Dal momento che: i) il valore causativo del verbo fare può essere, in base alla scuola di pensiero, ricondotto alla funzione servile o alla funzione fraseologica, ii) il quesito riguarda non il tipo di costruzione, ma la funzione del verbo fare, iii) non risulta che tale funzione sia realmente causativa, la candidata ritiene che la mancata attribuzione del punteggio per la risposta indicata (a), “fraseologica”, sia da imputarsi esclusivamente all’Amministrazione che ha prodotto e somministrato la prova.

### 3. QUESITO N. 13:

#### DOMANDA 13

Quale fra i seguenti organi non appartiene all’Organizzazione delle Nazioni Unite?

a	L’Assemblea generale	
*b	La Commissione	
c	Il Consiglio economico e sociale	x
d	Il Consiglio di sicurezza	

Punteggio: 0,00

Nella domanda "Quale tra i seguenti organi non appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite?" sono esatte tutte le opzioni, infatti l'ONU possiede ben 6 Commissioni, che si riepilogano qui in elenco.

1a Commissione. Disarmo e sicurezza internazionale (DISEC). Si occupa del disarmo, delle sfide globali e delle minacce alla pace che colpiscono la comunità internazionale e cerca soluzioni alle sfide che minano la sicurezza internazionale. Si interessa di tutto quanto interessa: (i) il disarmo e le questioni di sicurezza internazionale nell'ambito della Carta dell'ONU o dei poteri e funzioni di ogni altro organo dell'ONU; (ii) i principi generali della cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché dei principi che governano il disarmo e la regolamentazione degli armamenti; (iii) la promozione di accordi e misure di cooperazione volti a rafforzare la pace con la riduzione degli armamenti. Lavora in stretta collaborazione con la Commissione per il Disarmo dell'ONU e la Conferenza sul Disarmo con sede a Ginevra. È l'unica commissione dell'Assemblea generale che ha diritto alla registrazione scritta degli interventi.

2a Commissione. Questioni economiche e finanziarie (ECOFIN). Si occupa della crescita economica e sviluppo; del finanziamento per lo sviluppo e sviluppo sostenibile; degli insediamenti umani; della globalizzazione e interdipendenza; dello sradicamento della povertà; delle attività operative per lo sviluppo; dello sviluppo dell'agricoltura, sicurezza alimentare e nutrizione; delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo; e del partenariato globale. Si interessa anche delle questioni relative a gruppi di paesi in situazioni speciali, come la sovranità sulle loro risorse naturali del popolo palestinese e della popolazione araba nel Golan siriano. Nella 72<sup>a</sup> sessione, questa commissione ha preso provvedimenti su 43 progetti di proposte e si è impegnata ad aggiornare i suoi metodi di lavoro e le sue pratiche al fine di migliorare la qualità dei dibattiti e l'impatto delle deliberazioni e decisioni. Gli incontri formali di questo Comitato sono trasmessi in diretta sul sito Web TV dell'ONU. Gli incontri passati della sessione sono disponibili nei suoi archivi video.

3a Commissione. Questioni sociali, culturali e umanitarie (SOCHUM). Si occupa i temi relativi a questioni sociali, umanitarie e ai diritti umani di tutte le persone nel mondo. Si concentra sull'esame dei conflitti intorno ai diritti umani, comprese le relazioni sulle procedure speciali del Consiglio per i diritti umani, degli esperti indipendenti e dei presidenti di gruppi di lavoro, come richiesto dal Consiglio dei diritti umani. Discute anche i temi relativi al progresso delle donne, alla protezione dei bambini, alle questioni indigene, al trattamento dei rifugiati, alla promozione delle libertà fondamentali attraverso l'eliminazione del razzismo e della discriminazione razziale, il diritto all'autodeterminazione, le questioni importanti per lo sviluppo sociale e i problemi relativi alla gioventù, alla famiglia, all'invecchiamento, alle persone con disabilità, alla prevenzione della criminalità, alla giustizia criminale e al controllo internazionale delle droghe. Le sue riunioni formali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU, nelle sei lingue ufficiali dell'ONU. Gli incontri passati sono disponibili nei suoi archivi video.

4a Commissione. Politiche speciali e decolonizzazione (SPECPOL). Questa commissione si occupa di un'ampia gamma di questioni riguardanti la decolonizzazione, gli effetti delle radiazioni atomiche, le questioni relative alle informazioni, la revisione della gestione delle operazioni di mantenimento della pace e delle missioni politiche speciali, l'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti e il lavoro tra i rifugiati palestinesi nel medio Oriente (UNRWA), il rapporto del comitato speciale sulle politiche d'Israele e la cooperazione internazionale negli usi pacifici dello spazio. Si interessa inoltre di temi come l'assistenza all'azione antimine e le Università per la pace biennale e triennale. Le sue riunioni ufficiali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU, nelle sei lingue ufficiali dell'ONU. Le informazioni del passato sono disponibili nei suoi archivi video.

5a Commissione. Amministrazione e bilancio. Sulla base delle sue relazioni, l'Assemblea Generale considera e approva il bilancio dell'ONU in conformità con la Carta dell'ONU. E' l'Assemblea che esamina e approva gli accordi finanziari e di bilancio con agenzie specializzate e formula raccomandazioni alle agenzie interessate. Per questo motivo, la quinta Commissione si riunisce durante le sessioni dell'Assemblea Generale (da settembre a dicembre), durante la sessione di marzo e in maggio per occuparsi degli

aspetti amministrativi e di bilancio delle Forze ONU per mantenere la Pace. Questa Commissione si interessa anche delle questioni urgenti relative al finanziamento di una missione di pace autorizzata dal Consiglio di sicurezza in una qualsiasi delle sue sessioni.

6a Commissione. Affari legali. Questa commissione è l'ambito principale per l'esame delle questioni giuridiche dell'Assemblea generale. È suo compito promuovere la causa della giustizia nel mondo, porre rimedio al genocidio, ai crimini di guerra e contro l'umanità, e creare norme giurisdizionali universalmente riconosciute per garantire che tali crimini e atrocità siano investigati, perseguiti e puniti. Tutti gli Stati membri dell'ONU hanno diritto a una rappresentanza in questa commissione per essere una delle principali commissioni dell'Assemblea Generale. Gli Stati membri possono inoltre assegnarvi comitati consulenti, consulenti tecnici, esperti o persone di status analogo. Le sue riunioni formali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU. I video di archivio sono anche disponibili su una pagina dedicata alla Commissione e forniscono collegamenti a siti Web correlati su questioni legali: Raccolta di estratti di risoluzioni adottate dall'Assemblea generale e Scadenze per la presentazione di commenti e osservazioni (2018-2020).

Alla luce di questi dati si evince che la domanda dovesse essere posta in maniera differente, ad esempio “Quale tra i seguenti NON è UN organo principale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite?”

Fonti: <https://www.jpjic-jp.org/a/le-6-commissione-principali-dell-assemblea-generale-onu>

<https://www.un.org/en/ga/maincommittees/index.shtml> (sito ufficiale ONU).

Di conseguenza, tenuto conto di tutta la documentazione richiamata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, non vi sono motivi per escludere l'esattezza delle risposte fornite dalla medesima, con conseguente attribuzione del punteggio ulteriormente spettante.

**Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in considerazione del**

**punteggio ottenuto per complessivi 68,00/100 punti laddove, per l'accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.**

La condotta del Ministero dell'Istruzione è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, considerato che la docente odierna ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione anche solo in relazione ad una delle domande poste all'attenzione dell'Ill.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la votazione complessiva di 70,00/100 e dunque partecipato alla prova orale.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta "prova di resistenza". Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: *"In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso"* (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).

Nel caso di specie, con il riconoscimento della erroneità della valutazione anche di un solo quesito in relazione alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, la medesima potrebbe avere accesso alla prova orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo la ricorrente pieno diritto alla rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione alla prova orale del concorso ordinario in oggetto.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa  
rassegna le proprie

#### **CONCLUSIONI**

**VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:**

**NEL MERITO**

**ACCOGLIERE** il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego sconta il pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I. – U.S.R. Campania prot. n. 29193 del 19.07.2022.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 07/10/2022

Avv. Domenico Naso